Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA — DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — Roma - Martedì, 24 aprile 1928 - Anno VI — Numero 96

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI
NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Società anonima per la ferrovia Novara-Seregno, in Milano: Elenco dei titoli sorteggiati il 6 aprile 1928.

Società bolognese di elettricità, in Bologna: Elenco delle obbligazioni 4.50 per cento sorteggiate il 6 aprile 1928 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Cotonificio verbanese, in Milano: Elenco delle obbligazioni ipotecarie 4.50 per cento sorteggiate nella 16ª estrazione del 12 aprile 1928.

Società adriatica di elettricità, in Venezia: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 19ª estrazione del 2 aprile 1928.

Società anonima Officine e cantieri napoletani C.T.T. Pattison, in Napoli: Elenco delle obbligazioni 4.50 per cento sorteggiate il 2 aprile 1928.

Unione grandi alberghi, in Milano: Elenco delle obbligazioni ipotecarie 4.50 per cento sorteggiate il 16 aprile 1928 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Città di Torino: Elenco delle obbligazioni del prestito emesso nel 1916 estratte il 12 aprile 1928 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1202.**

LEGGE 29 marzo 1928, n. **790.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 marzo 1927, n. 372, riguardante l'Istituto commerciale italiano per favorire la esportazione dei prodotti delle piccole industrie e dell'artigianato e l'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e l'artigianato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 marzo 1927, n. 372, riguardante l'Istituto commerciale italiano per favorire la esportazione dei prodotti delle piccole industrie e dell'artigianato e l'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e l'artigianato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1203.**

LEGGE 11 marzo 1928, n. **788.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 826, circa la proroga di termini per la iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 826, circa la proroga di termini per la iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — GIURIATI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1204.**

LEGGE 29 marzo 1928, n. **789.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 675, recante norme per l'applicazione della tassa sulle macchine per caffè espresso.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 675, recante norme per l'applicazione della tassa sulle macchine per caffè espresso.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1205.

REGIO DECRETO 11 marzo 1928, n. 720.

Modificazione al R. decreto 3 aprile 1927, n. 562, concernente l'attribuzione della spesa per la costruzione e manutenzione del nuovo acquedotto di Pistoia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 3 aprile 1927, n. 562, che abroga, con decorrenza dal 1° gennaio 1923, la seconda parte dell'art. 2 del R. decreto 1° settembre 1878, n. 1985, concernente attribuzione della spesa per la costruzione e manutenzione del nuovo acquedotto di Pistoia;

Vista la richiesta del podestà di Pistoia tendente ad ottenere che la decorrenza dell'abrogazione sopra riferita abbia effetto dal 1° gennaio 1927, anzichè dal 1° gennaio 1923;

Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione 1ª, in adunanza 8 febbraio 1928, le cui considerazioni s'intendono nel presente decreto riportate;

Vista la legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La disposizione di cui al Nostro decreto 3 aprile 1927, n. 562, ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 271, *foglio* 117. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1206.

REGIO DECRETO 23 febbraio 1928, n. 722.

Radiazione delle fortificazioni costituenti la piazza forte di Gaeta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 maggio 1922, n. 860, modificato coi Regi decreti 29 marzo 1923, n. 899, e 18 febbraio 1926, numero 474, che detta norme per la concessione del permesso di ancoraggio alle navi da guerra estere nei porti e nei mari del Regno e delle Colonie;

Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere favorevole all'unanimità;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per le colonie e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nel 2° comma dell'art. 8 del R. decreto 28 maggio 1922, n. 860, modificato con i Regi decreti 29 marzo 1923, n. 899, e 18 febbraio 1926, n. 474, è cancellata la parola « Gaeta ».

Il presente decreto entra in vigore dal 15 febbraio 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 271, *foglio* 119. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1207.

REGIO DECRETO 22 marzo 1928, n. 728.

Dichiarazione di fuori corso dei segnatasse speciali pel servizio della legalizzazione atti da centesimi 30, 60 e 90 soprastampati col valore di L. 1.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, numero 120;

Visto il R. decreto 5 marzo 1925, n. 392, che autorizza la soprastampa dei segnatasse speciali pel servizio della legalizzazione atti da cent. 30, 60 e 90 col valore di L. 1;

Riconosciuta l'opportunità di sopprimere i segnatasse stessi, potendosi usare in loro sostituzione quelli ordinari;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I segnatasse speciali di cui al R. decreto 5 marzo 1925, n. 392, da centesimi 30, 60 e 90 soprastampati col valore di L. 1 sono tolti di corso con effetto dal 1° luglio 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 271, *foglio* 125. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1208.

REGIO DECRETO 29 marzo 1928, n. 729.

Istituzione in Torino dell'Ufficio dei conti per l'esecuzione del servizio dei conti correnti postali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regolamento sul servizio dei conti correnti ed assegni postali, approvato con R. decreto n. 622 del 9 maggio 1918, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Con effetto dal 2 aprile 1928 - Anno VI - è istituito in Torino l'Ufficio dei conti per l'esecuzione del servizio dei conti correnti postali.

L'Ufficio anzidetto, alla dipendenza della Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi di Torino, disimpegnerà il servizio nei rapporti con tutti i correntisti aventi domicilio nelle provincie di Alessandria, Aosta, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 126. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1209.

REGIO DECRETO 22 marzo 1928, n. 778.

Dichiarazione di pubblica utilità delle espropriazioni dei beni immobili necessari per la costituzione di un deposito di armamento presso Villavernia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella sopra richiamata;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità le espropriazioni di beni immobili di proprietà privata e le opere necessarie per la costruzione di un « Deposito avanzato di armamento » nei pressi di Villavernia (provincia di Alessandria).

Art. 2.

I beni immobili da espropriare, situati a sud dell'abitato di Villavernia e ad est della strada nazionale e della ferrovia Tortona-Arquata-Scrivia, saranno particolarmente designati dal Ministero dell'aeronautica, ed alla loro espropriazione sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 174. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1210.

REGIO DECRETO 5 febbraio 1928, n. 783.

Proroga del termine assegnato al comune di Napoli pel compimento dei lavori e per le occorrenti espropriazioni degli immobili per la costruzione di una terza funicolare in Napoli tra il rione del Conte di Mola (Galleria Umberto I) ed il Vomero Nuovo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 7 febbraio 1924, n. 226, col quale venne approvato agli effetti della legge 11 luglio 1913, numero 921, e del decreto-legge Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290, il progetto per la costruzione di una terza funicolare in Napoli, fra il rione del Conte di Mola (Galleria Umberto I) e il Vomero Nuovo, redatto dagli ingegneri Comencini e Milone, e fu assegnato il termine di anni tre pel compimento dei lavori e per le occorrenti espropriazioni;

Veduto il Nostro decreto 23 gennaio 1927, n. 84, col quale il predetto termine fu prorogato di un anno;

Veduta la istanza 11 gennaio 1928 con la quale la Società Funicolare Centrale, concessionaria del comune di Napoli per la esecuzione dei predetti lavori, chiede che venga prorogato al 31 dicembre 1928 il termine assegnato col precitato Nostro decreto 23 gennaio 1927;

Ritenuta la necessità di concedere la richiesta proroga;

Veduta la legge 11 luglio 1913, n. 921, il decreto-legge Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, e la legge 24 agosto 1921, n. 1290;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, e del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine di un anno assegnato al comune di Napoli nel Nostro decreto 23 gennaio 1927 pel compimento dei lavori e per le occorrenti espropriazioni degli immobili per la costruzione di una terza funicolare in Napoli tra il rione del Conte di Mola (Galleria Umberto I) ed il Vomero Nuovo è prorogato fino al 31 dicembre 1928.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 271, *foglio* 176. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1211.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 marzo 1928, n. 785.

Proroga del termine per l'unificazione dei capitolati delle pubbliche Amministrazioni e determinazione dei fondi per il funzionamento della Commissione relativa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 216;
Vista la legge 15 luglio 1926, n. 1379, che converte in legge il R. decreto-legge succitato;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare il termine assegnato alla Commissione per l'unificazione dei capitolati delle pubbliche Amministrazioni e di determinare i fondi occorrenti per il funzionamento della Commissione medesima;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per le finanze e per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per l'unificazione dei capitolati delle pubbliche Amministrazioni, stabilito dal R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 216, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1379, e dal successivo R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 62, è prorogato sino al 31 dicembre 1928.

Art. 2.

Al pagamento dei compensi al personale di segreteria, appartenente all'Amministrazione dello Stato, ed ai componenti della Commissione ed agli esperti, egualmente appartenenti all'Amministrazione dello Stato, per i lavori che dovessero compiere all'infuori delle sedute della Commissione stessa, sarà provveduto, a sensi della succitata legge 15 luglio 1926, n. 1379, con i fondi stanziati sul capitolo 4 del bilancio del Ministero dell'economia nazionale. A tale fine lo stanziamento del capitolo 4 è aumentato di lire 15,000 e di eguale importo è diminuito quello del capitolo n. 61 dello stato di previsione della spesa del Ministero predetto per l'esercizio finanziario 1927-1928.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 271, *foglio* 178. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1212.

REGIO DECRETO 29 marzo 1928, n. 784.

Approvazione del regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni della provincia di Grosseto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni 27 ottobre, 29 dicembre 1927 e 28 febbraio 1928 con le quali la Giunta provinciale amministrativa di Grosseto ha approvato un nuovo testo di regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni della Provincia;
Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni della provincia di Grosseto, deliberato da quella Giunta provinciale amministrativa nelle adunanze 27 ottobre, 29 dicembre 1927, e 28 febbraio 1928, in sostituzione del regolamento approvato con Nostro decreto 12 marzo 1914, n. 204.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 271, *foglio* 177. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1213.

REGIO DECRETO 3 aprile 1928, n. 786.

Facoltà di apportare modifiche alle clausole del disciplinare-tipo per l'esecuzione delle convenzioni con le società di navigazione aerea, approvato col R. decreto 30 giugno 1927, n. 1441.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, contenente provvedimenti per la navigazione aerea;

Visto il R. decreto-legge 18 ottobre 1923, n. 3176, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, concernente la concessione dei servizi di trasporto esercitati con aeromobili;
Visto il R. decreto 30 giugno 1927, n. 1441, che approva il disciplinare-tipo in esecuzione delle convenzioni relative all'esercizio delle linee aeree commerciali;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella compilazione dei disciplinari relativi alle convenzioni concernenti l'esercizio delle linee aeree commerciali, il Ministro per l'aeronautica, sentito il Consiglio di Stato, ha facoltà di apportare alle clausole contenute nel disciplinare-tipo, approvato col R. decreto 30 giugno 1927, n. 1441, gli eventuali emendamenti riconosciuti indispensabili per conseguire la perfetta rispondenza dei disciplinari stessi alle esigenze delle singole linee aeree.
L'approvazione dei disciplinari così redatti ha luogo con decreto del predetto Ministro.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 179. — CASATI.

REGIO DECRETO 5 aprile 1928.
Nomina del presidente e vice-presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di pietà di Faenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 4 maggio 1898, n. 169, sui Monti di pietà, il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, e il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1767, che portano modificazioni alla legge suddetta;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I signori cav. avv. Giovanni Vicini e geom. Vincenzo Berti sono rispettivamente nominati presidente e vice-presidente del Consiglio d'amministrazione del Monte di pietà di Faenza, per il quadriennio 1° gennaio 1928-31 dicembre 1931.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

REGIO DECRETO 15 marzo 1928.
Nomina del presidente e vice-presidente del Consiglio di amministrazione della Regia azienda dei presti (Monte di pietà) di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 4 maggio 1898, n. 169, sui Monti di pietà;
Veduti i Regi decreti-legge 14 giugno 1923, n. 1396, e 12 agosto 1927, n. 1767, che portano modificazioni alla legge precitata;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I signori prof. dott. Vincenzo Donnini ed il cav. rag. Luigi Piccardi sono, rispettivamente, nominati presidente e vice-presidente del Consiglio di amministrazione della Regia azienda dei presti (Monte di pietà) di Firenze, per il quadriennio 1° gennaio 1928-31 dicembre 1931.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

REGIO DECRETO 5 aprile 1928.
Nomina del presidente e vice-presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di pietà di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 4 maggio 1898, n. 169, sui Monti di pietà;
Veduti i Regi decreti-legge 14 giugno 1923, n. 1396, e 12 agosto 1927, n. 1767, che portano modificazioni alla legge precitata;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il rag. gr. uff. Dante Gaslini ed il rag. comm. geometra Pietro Massimini sono, rispettivamente, nominati presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di pietà di Milano, per il quadriennio 1° gennaio 1928-31 dicembre 1931.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE

BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1928.

Assegnazione di un Regio vice-avvocato militare, con le funzioni di relatore, presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Veduta la legge 25 novembre 1926, n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato, nonchè le relative norme di attuazione di cui al R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2062, modificato col R. decreto 1° marzo 1928, n. 380;

Su proposta del presidente del Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

Decreta:

E' assegnato al Tribunale speciale per la difesa dello Stato, di cui all'art. 7 della legge 25 novembre 1926, n. 2008, con le funzioni di relatore, il Regio vice-avvocato militare presso il tribunale militare territoriale di Trieste Presti dottor cav. Giovanni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 aprile 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1928.

Assegnazione di un sostituto procuratore e di un giudice istruttore presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 25 novembre 1926, n. 2008, recante provvedimenti per la difesa dello Stato;

Visti i Regi decreti 12 dicembre 1926, n. 2062, 13 marzo 1927, n. 313, e 1° marzo 1928, n. 380, contenenti norme per l'attuazione della legge predetta;

Ritenuta la necessità di assegnare altro personale agli uffici del pubblico ministero e di istruzione, presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

Previo concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Decreta:

I signori Giliberti cav. avv. Giuseppe, sostituto procuratore del Re, e Montalto cav. avv. Giuseppe, giudice, sono assegnati a prestare servizio presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato, in qualità, rispettivamente, di sostituto procuratore e di giudice istruttore.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 aprile 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1928.

Approvazione della nomina del segretario del Gruppo regionale imprese elettriche della Sardegna.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 36, 3° comma, dello statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 26 settembre 1926, n. 1720;

Visto l'art. 24, 2° comma, dello statuto del Gruppo regionale imprese elettriche della Sardegna, approvato con Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1806;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dell'avv. Francesco Loriga a segretario del menzionato Gruppo elettrico ad essa aderente;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina dell'avv. Francesco Loriga a segretario del Gruppo regionale imprese elettriche della Sardegna.

Roma, addì 11 aprile 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1928.

Dimissioni dalla carica di procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 25 novembre 1926, n. 2008, recante provvedimenti per la difesa dello Stato;

Visti i Regi decreti 12 dicembre 1926, n. 2062, 13 marzo 1927, n. 313, e 1° marzo 1928, n. 380, contenenti norme per l'attuazione della legge predetta;

Viste le dimissioni presentate dal cav. uff. avv. Mauro Montesano dalla carica di procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

Decreta:

Le dimissioni presentate dal predetto avv. cav. uff. Mauro Montesano sono accettate.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 aprile 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1928.
Approvazione della nomina del presidente della Federazione provinciale dei commercianti di Massa Carrara.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 16, 2° comma, dello statuto della Confederazione nazionale fascista dei commercianti, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1803;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. Giovanni Milani a presidente della dipendente Federazione provinciale di Massa Carrara;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti richiesti dall'art. 1, n. 3, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. Giovanni Milani a presidente della Federazione provinciale dei commercianti di Massa Carrara.

Roma, addì 11 aprile 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1928.
Approvazione della nomina del segretario generale dell'Ufficio provinciale dei Sindacati fascisti di Gorizia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 15, comma 1°, dello statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti, approvato con Regio decreto 26 settembre 1926, n. 1718;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. Luigi Di Castri a segretario generale del dipendente Ufficio provinciale di Gorizia;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. Luigi Di Castri a segretario generale dell'Ufficio provinciale dei Sindacati fascisti di Gorizia.

Roma, addì 11 aprile 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1928.
Sospensione dall'esercizio delle funzioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Carrara, e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª) sull'ordinamento delle Casse di risparmio ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 21 gennaio 1897, n. 43;
Veduta la legge 29 dicembre 1927, n. 2587, che reca modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria;
Considerata l'urgenza di riordinare l'amministrazione della Cassa di risparmio di Carrara;

Decreta:

Articolo unico.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Carrara è sospeso dall'esercizio delle proprie funzioni ed il signor dott. Dario Orlandi è nominato commissario straordinario dell'Istituto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, addì 17 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro:* BISI.

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1928.
Fissazione del valore delle cartelle di credito fondiario del Banco di Napoli pel secondo trimestre 1928.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 83 del testo unico di legge 28 aprile 1910, numero 204;
Visto l'art. 13 del regolamento approvato con R. decreto 22 aprile 1897, n. 141, per l'esecuzione dei provvedimenti riguardanti il Banco di Napoli ed il suo credito fondiario;
Ritenuto che il corso medio delle cartelle fondiarie del Banco di Napoli nel primo trimestre 1928 è risultato di L. 411;
Considerato che il detto prezzo deve essere aumentato di L. 50 ai sensi delle citate disposizioni per determinare il prezzo di accettazione delle cartelle in rimborso dei mutui, durante il secondo trimestre 1928;

Determina:

Le cartelle di credito fondiario del Banco di Napoli, durante il secondo trimestre 1928 e con effetto dal 1° aprile 1928, saranno accettate al prezzo di L. 461 in rimborso di mutui, salvo l'accreditamento, a favore dei mutuatari, degli interessi maturati sulle cartelle medesime a tutto il giorno anteriore a quello del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed affisso all'albo di tutti gli stabilimenti e dipendenze del Banco di Napoli.

Roma, addì 13 aprile 1928 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1928.

Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Formia (Roma).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia, ed anche per Comune;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni del distretto dell'ufficio delle imposte di Formia (Roma);

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886 n. 3682 e 21 gennaio 1897 n. 23 avrà effetto dal giorno 1° aprile 1928 pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Formia (Roma) e da tale data cesserà per il detto ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 marzo 1928 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1928.

Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Regalbuto (Enna).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia, ed anche per Comune;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni del distretto dell'Ufficio delle imposte di Regalbuto (Enna):

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° aprile 1928, pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Regalbuto (Enna), e da tale data cesserà per il detto ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 marzo 1928 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1928.

Autorizzazione al Monte di pietà di Bologna ad aprire proprie filiali a Baricella e Vado.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, che reca modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

Articolo unico.

Il Monte di pietà di Bologna è autorizzato ad aprire proprie filiali a Baricella e Vado.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 aprile 1928 - Anno VI

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1928.

Approvazione di una tariffa di assicurazione adottata dalla Società di assicurazioni e riassicurazioni « Atlante » con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda presentata dalla Società di assicurazioni e riassicurazioni « Atlante » con sede in Milano, tendente ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita da sostituire alla corrispondente attualmente in vigore;

Viste le basi tecniche, le tariffe dei premi puri e dei premi lordi;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione presentata dalla Società di assicurazioni e riassicurazioni « Atlante » con sede in Milano, in sostituzione della corrispondente attualmente in vigore:

« Tariffa n. 7 relativa all'assicurazione mista a premio annuo decrescente, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita in caso di vita dell'assicurato, o immediatamente in caso di premorienza ».

Roma, addì 14 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BISI.

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1928.

Autorizzazione alla Società « Anonima Vita » con sede in Milano ad esercitare nel Regno le assicurazioni e le riassicurazioni sulla durata della vita umana.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, numero 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda in data 21 dicembre 1927, della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita dell'uomo « Anonima Vita » con sede in Milano, capitale sociale L. 10,000,000, versato L. 5,000,000, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel Regno le assicurazioni e riassicurazioni sulla durata della vita umana;

Ritenuto che la Società ha adempiuto alle formalità inerenti alla sua legale costituzione e che ha provveduto al deposito presso la sezione della Regia tesoreria provinciale di Milano, servizio Cassa depositi e prestiti, di titoli di Stato per un valore effettivo non inferiore a 2,000,000 di lire;

Viste le basi tecniche adottate dalla predetta Società per il calcolo dei premi e delle riserve;

Viste le tariffe dei premi puri e dei premi lordi e le condizioni generali di assicurazione per le varie specie di contratti;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita dell'uomo « Anonima Vita », capitale sociale L. 10,000,000, versato L. 5,000,000, con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio nel Regno delle assicurazioni e delle riassicurazioni sulla durata della vita umana, sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nelle leggi e nel regolamento sopra citati.

Art. 2.

Sono approvate le seguenti tariffe e le relative condizioni di polizza, secondo gli esemplari allegati presentati dalla predetta società e debitamente autenticati:

a) Tariffa n. 1, relativa all'assicurazione per la vita intera a premio vitalizio, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque epoca questa avvenga;

b) Tariffa n. 2, relativa all'assicurazione per la vita intera a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque epoca questa avvenga;

c) Tariffa n. 3, relativa all'assicurazione per la vita intera a premio temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque epoca questa avvenga;

d) Tariffa n. 4, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita se l'assicurato è in vita, o immediatamente in caso di premorienza;

e) Tariffa n. 5, relativa all'assicurazione mista, a premio decrescente, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita se l'assicurato è in vita, od immediatamente in caso di premorienza;

f) Tariffa n. 6, relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita, sia in vita o non l'assicurato a detta epoca;

g) Tariffa n. 10, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile all'assicurato a partire da un termine prestabilito;

h) Tariffa n. 12, relativa all'assicurazione a premio unico, di una rendita vitalizia immediata.

Roma, addì 30 marzo 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Vista la domanda in data 27 ottobre 1926 presentata dal sig. Dimter Giuseppe per la riduzione del suo cognome in quello di « Dante »;

Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessato;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome del sig. Dimter Giuseppe, figlio di Carlo e della Anna Linke, nato a Mard Dorf (Boemia) il 19 luglio 1888, è ridotto nella forma italiana di « Dante » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'art. 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Trento, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 24 febbraio 1928 - Anno VI

Il prefetto: VACCARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Holneider » è di origine italiana-ladina e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Considerata altresì la domanda dell'interessato che alla parola originaria dialettale « Alnei » preferisce per ragioni ritenute plausibili la forma italiana « Alneri »;

Decreta:

Il cognome del sig. Holneider Fortunato, figlio del fu Giovanni Battista e della fu Zeni Agata, nato a Castello di Fiemme il 1° agosto 1862, è restituito nella forma italiana di « Alneri » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'art. 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Castello di Fiemme, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Il presente decreto a mente dell'art. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926 vale anche per i figli Pia, Lina e Pavio conviventi col padre Fortunato.

Trento, addì 24 febbraio 1928 - Anno VI.

Il prefetto: VACCARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Saverio Suppicich di Stanislao, nato a Selve (Dalmazia) l'11 maggio 1894 e residente a Trieste, via Santa Lucia, n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Suppini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Saverio Suppicich è ridotto in « Suppini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Teresina Suppicich nata Suppicich di Pietro, nata il 15 marzo 1899, moglie;
2. Clotilde di Francesco, nata il 3 dicembre 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Suppicich fu Pietro, nato a Selve (Dalmazia) il 28 giugno 1871 e residente a Trieste, via dei Fabbri n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Suppini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Suppicich è ridotto in « Suppini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Tomasina Suppicich nata Lovrovich fu Giovanni, nata l'8 marzo 1876, moglie;
2. Riccardo di Pietro, nato il 13 giugno 1907, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Tomasich fu Tomaso, nato a Trieste il 25 maggio 1861 e residente a Trieste, piazza Garibaldi 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tomasi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Tomasich è ridotto in « Tomasi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Urschitz fu Oscarre, nato a Marburgo il 21 giugno 1905 e residente a Trieste, via Vittoria Colonna n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ursis »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Urschitz è ridotto in « Ursis ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Urschitz fu Oscarre, nata il 2 marzo 1909, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Weber fu Francesco, nato a Trieste il 6 gennaio 1879 e residente a Trieste, Pendice Scoglietto n. 22, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tessitore »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Weber è ridotto in « Tessitore ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Weber nata Augustini di Paolo, nata il 29 gennaio 1884, moglie;
2. Francesco di Mario, nato l'11 febbraio 1907, figlio;
3. Bruno di Mario, nato il 10 maggio 1911, figlio;
4. Antonietta di Mario, nata il 20 agosto 1913, figlia;
5. Tullio di Mario, nato il 10 ottobre 1917, figlio;
6. Ada di Mario, nata il 30 ottobre 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Antollovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Antollovich Giovanna vedova Giovanni, figlia del fu Matteo Benussi e della fu Sponza Caterina, nata a Rovigno d'Istria il 17 maggio 1855, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antolli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Antollovich Domenico fu Giovanni, nato a Rovigno il 15 aprile 1894.

Il presente decreto, a cura del Capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

ISPETTORATO DI COMMISSARIATO MILITARE - DIVISIONE I

Norme per l'iscrizione delle ditte nell'elenco dei fornitori di effetti di vestiario e materiale di casermaggio ad uso della Regia aeronautica.

Le ditte che desiderano essere iscritte nell'elenco dei fornitori della Regia aeronautica, per quanto riflette la provvista dei generi e materiali sopraindicati, devono avanzare domanda in carta da bollo da L. 3 al Ministero dell'aeronautica - Ispettorato di commissariato militare - allegandovi i seguenti documenti:

1° copia autentica dell'atto costitutivo (per le società);

2° certificato del Consiglio provinciale dell'economia, comprovante la potenzialità, attività specifica, nonchè la nazionalità della ditta;

3° certificato del Ministero dell'economia nazionale e della Confederazione generale fascista per l'industria, da cui risulti se la ditta si trovi o meno nelle condizioni previste dai Regi decreti 7 gennaio 1926, n. 216, e 20 marzo 1927, n. 526;

4° certificato del Prefetto che comprovi essere stata la ditta ammessa ad aste pubbliche, o quanto meno che ne abbia la idoneità;

5° certificato della Sezione commerciale del Tribunale civile del luogo che comprovi essere ivi regolarmente trascritti tutti gli atti costitutivi e modificativi (per le società).

Per le altre ditte, certificato del casellario giudiziario relativo al proprietario;

6° elenco e notizie sui principali lavori e forniture eseguite per le altre Amministrazioni dello Stato;

7° cataloghi pubblicazioni e listini relativi all'attività della ditta.

Nell'istanza dovrà essere chiaramente specificato per qual genere di fornitura di materiale ordinario si desidera l'iscrizione (tessuti, mobili, effetti letterecci, cristallerie, porcellane, ecc.) in base alla seguente suddivisione dei prodotti:

GRUPPO A. — *Vestiario.*

a) Oggetti confezionati:

1. *In tela gommata:*

Cappotti impermeabili da truppa.
Cappotti impermeabili da sottufficiali.

2. *A maglia:*

Calze di cotone.
Guanti bianchi di cotone.
Farsetti di lana grigio azzurro.

3. *In ferro stagnato:*

Serie individuale da rancio (gamellino, piatto, bicchiere, cucchiaio, forchette).

4. *In cuoio:*

Correggie per pantaloni.
Correggie porta coperte.
Soggoli per berretti avieri.

5. *In setole e tribolo:*

Spazzole da panni.
Spazzole da scarpe.
Spazzole da capelli.
Spazzole da branda.
Spazzolini da denti.

6. *In tessuto lana:*

Coperte di lana.

7. *In tela olonetta:*

Camiciotti da fatica.
Pantaloni da fatica.

b) Tessuti in lana, cotone, canapa:

1. Panno grigio azzurro per divise avieri.
2. Tela grigio azzurra per tenute da lavoro.
3. Tela cotone grigio azzurra per fodere.
4. Tela rasata bianca per divise estive sottufficiali.
5. Canapina da rinforzo.

c) Accessori:

1. Bottoni vari in ottone e metallo dorato per divise sottufficiali e divise avieri.
2. Distintivi vari in metallo dorato per specialità e per grande uniforme.
3. Piastrini da riconoscimento.
4. Stellette metalliche.
5. Fregi vari ricamati in lana e cotone setificato.

GRUPPO B — *Materiali e oggetti di casermaggio.*

1. Mobili in legno per alloggi, sale convegno, mense, refettori, corpi di guardia, ecc.
2. Mobili in ferro: letti tipo comune, per ospedali; comodini e sgabelli in ferro da ospedali; lavabi in ferro smaltato; reti metalliche per letti; brande ad X, teli portamaterassi a rete metallica.
3. Tappezzerie: tende, tappeti in genere, scendiletti, ecc.
4. Effetti letterecci: lenzuola, federe, coperte di lana, copriletti, materassi, guanciali, lana, crine animale, crine vegetale, tralicci, tele di lino, di canapa e di cotone, teli di canapa portamaterassi per brande ad X, teli per brande pensili, guarnizioni per brande pensili.
5. Tovagliati: tovaglie e tovaglioli di tela fine damascata ed operata.
6. Cristallerie e vetrerie: bottiglie, bicchieri, ampolle, saliere, ecc., di mezzo cristallo e vetro terso.
7. Porcellane e maioliche: scodelle, tondi, tondini, zuppiere, insalatiere, ecc.
8. Oggetti di metallo per mense: zuppiere, vassoi, caffettiere, ecc. di metallo bianco argentato e di alpacca.
9. Posaterie: cucchiai, forchette, coltelli, mestoli, ecc. di alpacca e di metallo bianco argentato.
10. Utensili di cucina: vari in rame, alluminio, ferro stagnato, ecc.
11. Serie da rancio: piatti, gavette e bidoni di ferro stagnato.
12. Indumenti di volo ed affini: occhiali di volo, giubbe di cuoio impellicciato, pantaloni di cuoio, guanti e caschi di cuoio impellicciato, caschi di protezione, calzari di cuoio impellicciato, passamontagne di lana, combinazioni di volo in fustagno, pantaloni impermeabili per scivoli, scafandri, scarpe a suola di corda, indumenti salvagente, indumenti di carta, ecc.
13. Oggetti di cuoio: gambali di cuoio per motociclisti, buffetterie da truppa e sottufficiali.
14. Bandiere, insegne e simili: bandiere nazionali, insegne di comando, drappelle per trombe, cordoniere per tromba.
15. Strumenti musicali.
16. Cappelli di paglia per avieri.
17. Materiali per copertura tavoli rancio.
18. Copertoni, tele cerate, ecc.
19. Bilancie, stadere, misure diverse di lunghezza, capacità, ecc.

L'iscrizione è riservata alle sole ditte produttrici di maggiore importanza. Non saranno quindi accolte le istanze di inserzione di rappresentanti, depositari, ecc. e di ditte di riconosciuta scarsa potenzialità.

Nel caso che il Ministero decida di accogliere favorevolmente l'istanza, provvederà, se lo riterrà opportuno, a far passare una visita allo stabilimento da un proprio ufficiale tecnico, allo scopo di constatare sul posto se la ditta possiede la capacità e l'attitudine necessaria ad assumere forniture per la Regia aeronautica ed entro quali limiti.

Tutte le spese inerenti alla visita predetta saranno a carico della ditta interessata, che pertanto potrà rilasciare apposita dichiarazione di accettazione e provvedere al conseguente rimborso a favore del Ministero.

Se il risultato della visita sarà favorevole, il Ministero provvederà all'iscrizione, dandone partecipazione alla ditta.

Roma, addì 16 aprile 1928 - Anno VI

p. Il Ministro per l'aeronautica:
BALBO.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di posto fonotelegrafico comunale.

Il giorno 14 aprile 1928 (VI) è stato attivato al servizio pubblico con orario limitato di giorno un posto fonotelegrafico comunale in San Giuseppe di Rima, provincia di Vercelli, collegato all'ufficio telegrafico di Rima San Giuseppe.

Apertura di agenzia telegrafica.

Il giorno 16 aprile 1928 (VI) in Cevo, provincia di Brescia, è stata attivata un'agenzia telegrafica.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 23 aprile 1928 - Anno VI

Francia	74.66	Belgrado	33.45
Svizzera	365.85	Budapest (Pengo)	3.32
Londra	92.631	Albania (Franco oro)	364.50
Olanda	7.652	Norvegia	5.07
Spagna	318.25	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.65	Svezia	5.10
Berlino (Marco oro)	4.537	Polonia (Sloty)	213 —
Vienna (Schillinge)	2.672	Danimarca	5.09
Praga	56.35	Rendita 3,50 %	75.49
Romania	11.90	Rendita 3,50 % (1902)	70 —
Peso argentino Oro	18.365	Rendita 3 % lordo	46 —
Peso argentino Carta	8.08	Consolidato 5 %	86.10
New York	18.97	Littorio 5 %	86.05
Dollaro Canadese	18.96	Obbligazioni Venezie 3,50 %	78.05
Oro	366.03		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 33)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi o vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	177770	17.50	Borio *Giovanni* fu *Battista*, dom. ad Agliano di Asti (Alessandria) - vincolata.	Borio *Pio-Secondo-Giovanni-Francesco* fu Battista, dom. come contro - vincolata.
Cons. 5 %	74584	1,400 —	Scala Battista fu Pietro, dom. a Sondrio.	Scala Battista fu Pietro, *minore sotto la tutela di Noli Luigi*, dom. a Sondrio.
3.50 % »	170699 170999	98 — 59.50	Perrelli *Carmelina* di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Potenza nel primo certificato ed a Napoli nel secondo.	Perrelli *Maria-Carmela* di *Giuseppantonio*, minore sotto la p p del padre, dom. come contro.
»	388173	297.50	Perrelli *Carmela* di *Giuseppe*, moglie di Paternoster Cataldo, dom. a Brianza (Potenza).	Perrelli *Maria-Carmela* fu *Giuseppantonio* ecc. come contro.
Cons. 5 % »	461287 461288	2,500 — 2,500 —	Ferrari Maria Rosa fu Raffaele, *nubile*, dom. a Rivello (Potenza).	Ferrari Maria Rosa fu Raffaele *vedova* di *Martorano Paolo*, dom. come contro.
»	355785	125 —	Costanzo *Ginia* fu Tobia, minore sotto la p. p. della madre Contadino Lucia, ved. di Costanzo Tobia, dom. a Trentola (Caserta).	Costanzo Gina fu Tobia, minore ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale	411	Cap. 45,200 —	Salinas Teresa fu *Antonio* o Antonino, moglie di Orlando *Paolo* fu Ercole Federico.	Salinas Teresa fu *Antonino*, moglie di Orlando *Francesco-Paolo* fu Ercole-Federico.
Cons. 5 % » »	48605 67257 91883	4,685 — 1,500 — 1,000 —	Del Sordo *Saveria* fu Paolo, nubile, dom. a Sansevero (Foggia).	Del Sordo *Maria-Saveria* fu Paolo, nubile, interdetta, *sotto* la tutela di *Ricciardelli Ottavio*, dom. come contro.
» »	48606 115697	3,230 — 2,000 —	Del Sordo *Saveria* fu Paolo, nubile interdetta, sotto la tutela di Ricciardelli Ottavio, dom. a Sansevero (Foggia).	
» » » »	145350 207535 216089 367897	1,000 — 23,960 — 6,685 — 460 —	Del Sordo *Saveria* fu Paolo, nubile, dom. a Sansevero (Foggia).	Del Sordo *Maria-Saveria* fu Paolo, nubile, interdetta sotto la tutela di *Petrilli Nestore*, dom. come la precedente.
»	145129	1,000 —	Del Sordo *Saveria* fu Paolo, interdetta sotto la tutela di *Ricciardelli Ottavio* dom. come la precedente.	
3.50 %	51926	497 —	Del Sordo *Saveria* di Paolo, nubile, dom. in *Napoli*.	Del Sordo *Maria-Saveria* fu Paolo, nubile, dom. in Sansevero (Foggia).
»	53348	906.50	Del Sordo *Saveria* fu Paolo, nubile, dom. in *Napoli*.	
» »	12772 27482	749 — 1,050 —	Del Sordo *Saveria* fu Paolo, nubile, dom. in Sansevero (Foggia).	
»	674704	700 —	Del Sordo *Saveria* ecc. come la precedente.	Del Sordo *Maria-Saveria* fu Paolo, *nubile interdetta sotto la tutela* di Ricciardelli Mario, dom. in Sansevero (Foggia).

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	237634	120 —	Depetris *Lucia-Margherita* fu Giovanni Pietro, minore sotto la tutela di Avalis Francesco fu Antonio, dom. a Bagnolo Piemonte (Cuneo).	Depetris *Margherita-Lucia* ecc. come contro.
»	168813	110 —	Pieroni *Vilde* di Angelo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Pieve Fosciana (Massa).	Pieroni *Leonilda* di Angelo, minore ecc. come contro.
»	461464	920 —	Dondero Amalia Francesca fu Tomaso, moglie di Ronzi Felice, dom. a Genova.	Dondero Amalia Francesca fu Tomaso, *minore emancipata sotto la curatela del marito* Ronzi Felice, dom. a Genova.
» » » »	171374 171375 230288 230289	135 — 40 — 115 — 35 —	Di Bonaventura *Mariassunta* fu Divinangelo minore sotto la p. p. della madre Mezzopreti Amalia, ved. Di Bonaventura, dom. a Montepagano (Teramo). La seconda e quarta rendita sono vincolate di usufrutto.	Di Bonaventura *Assunta-Nicoletta-Paola* fu Divinangelo, minore ecc. come contro. La seconda e quarta rendita, sono vincolate di usufrutto.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 7 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica « Foci Brenta Adige » (Venezia).

Con decreto n. 2603 del 20 aprile 1928 (VI) il Ministero dei lavori pubblici ha approvato lo statuto del Consorzio di bonifica « Foci Brenta Adige » (Venezia) deliberato dall'assemblea generale degli interessati l'11 marzo 1928.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di Castelbottaccio e di Montemitro, in provincia di Campobasso, con decreto 18 aprile 1928 sono state estese ai territori dei detti Comuni le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa la esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

Annullamento di marchio di fabbrica.

Il marchio di fabbrica n. 25075 del reg. gen. e n. 76 del volume 203 del registro dei marchi trascritti il 27 settembre 1923 al nome della ditta J. Floros e C. Dalavécuras a Milano, e compreso nell'elenco n. 17-18 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 22 aprile 1925, n. 93, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dalla interessata con dichiarazione del 22 ottobre 1927, debitamente autenticata dal notaio dott. Domenico Musci, a Milano, e ivi registrata il 25 ottobre 1927, n. 13166, vol. 3154 atti privati.

Roma, addì 10 aprile 1928 - Anno VI

Il direttore: A. JANNONI.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Proroga del termine per la presentazione delle domande per il concorso al posto di insegnante di tecnologia meccanica ed officina presso il Regio istituto industriale « Quintino Sella », in Biella.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 9 novembre 1927-VI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 1928-VI, con il quale venne indetto il concorso al posto di insegnante titolare di tecnologia meccanica ed officina presso il Regio istituto industriale « Quintino Sella » di Biella;

Considerata l'opportunità di prorogare il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso suddetto;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per il posto di insegnante titolare di tecnologia meccanica ed officina presso il Regio istituto industriale « Quintino Sella » di Biella, indetto con decreto Ministeriale 9 novembre 1927-VI, è prorogato di un mese a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 marzo 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BISI.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.